

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2568 del 05/05/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE ENZA NEI COMUNI DI TRAVERSETOLO (PR) E SAN POLO D'ENZA (RE) - PRATICA 34846/2024 - PROCEDIMENTO PR22T0058 TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2669 del 05/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE ENZA** NEI COMUNI DI **TRAVERSETOLO (PR)** E **SAN POLO D'ENZA (RE)** - PRATICA **34846/2024** - PROCEDIMENTO **PR22T0058**

TITOLARE: **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e

successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";
- la D.G.R. 24/06/2024 n. 1280 "Approvazione delle direttive per il rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura nelle acque interne ai sensi dell'art. 32 bis del regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 [...]";
- la D.G.R. 08/07/2024 n. 1562 "Ampliamento della rete dei Siti Natura 2000";

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1193 in data 09/03/2023 è stata assentita alla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Torrente Enza**, ad uso **pista per transito automezzi d'opera (3,12 Km)**, in Comune di **Traversetolo (PR)**, identificata al NCT di detto Comune al **Foglio 41** area non censita a fronte dei mappali **9, 11, 53, 97, 100, 69**, al **Foglio 32** area non censita a fronte dei mappali **55, 57, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65**, al **Foglio 26** area non censita a fronte dei mappali **274, 195, 260, 259, 258, 257, 271, 270, 220, 692, 267, 417, 435, 430, 429, 186, 185** e al **Foglio 21** area non censita a fronte dei mappali **116, 106, 105, 197, 205**, con **scadenza 31/12/2028**;

PRESO ATTO della domanda in data **09/10/2024** presentata dalla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.** C.F./P.IVA 02503180354, con sede in Reggio Emilia (RE) tendente ad ottenere la variante alla succitata concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del **Torrente Enza** ad uso **pista per transito automezzi d'opera (4,004 Km)**, **guado e rampe d'accesso al guado (110 m)**, con concessione temporanea per **scavi in alveo e rifacimento spondale (12.350 m²)**, identificata al NCT del Comune di **Traversetolo (PR)** al **Foglio 32** area non censita a fronte del mappale **70**, e al NCT del Comune di **San Polo d'Enza (RE)** al **Foglio 9** mappale **20 parte** e area non censita a fronte del mappale **20**, **Foglio 7** area non censita a fronte dei mappali **62, 36, 34, 30, 29, 26, 25, 24, 20, 17, 16, 14, 10, 9, 4, 2, 1**, **Foglio 4** area non censita a fronte dei mappali **143, 135, 134, 120, 112, 96, 91, 83, 82, 42, 41, 26, 14, 9, 5**, **Foglio 2** mappale **47 parte** e area non censita a fronte dei mappali **87, 47, 31, 157, 158**, **Foglio 1** area non censita a fronte dei mappali **76, 50, 33**.

ACCERTATO che:

- i terreni interessati dalla richiesta di variante non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che l'area identificata al NCT del comune di Traversetolo (PR) Fg. 32 area non censita

antistante le particelle 70 è stata concessa al Comune di Traversetolo con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 452 del 23/01/2008 avente come oggetto “*Riqualficazione ambientale in località Cronovilla*” con validità fino al 22/01/2027 - Codice Procedimento RE05T0144, pertanto occorre chiedere l’assenso di tale Ente al rilascio della Concessione;

- che parte dell’area identificate al NCT del comune di San Polo d’Enza (RE) al Fg. 9 area non censita antistante la particella 20 è stata concessa alla Società Mucci srl da ARPAE con DET-AMB-2021-945 del 25/02/2021 pertanto occorre chiedere l’assenso di tale ditta al rilascio delle Concessione;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 387 in data 18/12/2024 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante alla concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

DATO ATTO:

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 01/08/2024 nell’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Reggio Emilia– Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);
- che l’iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione/dell’informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell’art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ACQUISITI:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’AIPO, assunto al protocollo n. PG/2025/47312 in data 12/03/2025, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell’istruttoria;
- l’assenso del comune di Traversetolo, assunto al protocollo n. PG/2024/234276 in data 24/12/2024;
- l’assenso della società Mucci srl, allegato all’istanza di variante alla concessione;

RICHIAMATI:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’AIPO, assunto al protocollo n. PG/2023/17978 in data 01/02/2023, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell’istruttoria;
- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma, assunto al protocollo n. PG/2023/12698 in data 24/01/2023, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell’istruttoria;
- l’assenso del comune di Traversetolo, assunto al protocollo n. PG/2023/30451 in data 20/02/2023, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell’istruttoria;
- la Valutazione di Incidenza, assunta al protocollo n. PG/2023/22707 in data 08/02/2023, nella quale si evince che il progetto non determina incidenza negativa significativa e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell’istruttoria.

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d’uso individuata (sia per la concessione permanente che per quella temporanea) (altre occupazioni con manufatti e opere varie) rientra nella tipologia di cui alla **lettera i)** dell’art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l’annualità 2025 corrisponde a **€ 14.841,97** (di cui **€ 10.774,78** relativi alla **concessione permanente** e **€ 4.067,19** relativi alla **concessione temporanea**);
- che, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l’importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto per la concessione - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;

- che in occasione del precedente provvedimento autorizzativo il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di **€ 3.668,23**;
 - che pertanto il concessionario è tenuto al versamento dell'importo di **€ 7.106,55** ad integrazione della somma già versata quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di:
 - **€ 3.738,24** quale canone di concessione dovuto per l'annualità **2025** relativo all'occupazione di cui alla concessione originaria;
 - **€ 5.277,41** quale canone di concessione dovuto per l'annualità **2025**, calcolato **in ragione di ratei mensili**, relativo all'occupazione permanente inserita nella presente variante alla concessione;
 - **€ 3.050,39** quale canone di concessione dovuto per l'annualità **2025**, calcolato **in ragione di ratei mensili**, relativo all'occupazione temporanea inserita nella presente variante alla concessione;
- e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dell'importo relativo al canone della pregressa annualità 2024, come specificato nel disciplinare.

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2025) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alle tipologie d'uso, in data 23/04/2025;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 23/04/2025;
- che il canone di concessione relativo alla pregressa annualità 2024 risulta regolarmente corrisposto per l'importo riferito alla tipologia d'uso.
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta della Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli".

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.** C.F./P.IVA 02503180354, con sede in Reggio Emilia (RE) la **variante** della concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Torrente Enza, identificata al NCT del Comune di **Traversetolo (PR)** al **Foglio 41** area non censita a fronte dei mappali **9, 11, 53, 97, 100, 69**, al **Foglio 32** area non censita a fronte dei mappali **55, 57, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65**, al **Foglio 26** area non censita a fronte dei mappali **274, 195, 260, 259, 258, 257, 271, 270, 220, 692, 267, 417, 435, 430, 429, 186, 185** e al **Foglio 21** area non censita a fronte dei mappali **116, 106, 105, 197, 205**, e al NCT del Comune di **San Polo d'Enza (RE)** al **Foglio 9** mappale **20 parte** e area non censita a fronte del mappale **20**, **Foglio 7** area non censita a fronte dei mappali **62, 36, 34, 30, 29, 26, 25, 24, 20, 17, 16, 14, 10, 9, 4, 2, 1**, **Foglio 4** area non censita a fronte dei mappali **143, 135, 134, 120, 112, 96, 91, 83, 82, 42, 41, 26, 14, 9, 5**, **Foglio 2** mappale **47 parte** e area non censita a fronte dei mappali **87, 47, 31, 157, 158**, **Foglio 1** area non censita a fronte dei mappali **76, 50, 33**, ad uso **pista per transito automezzi d'opera (7,124 km), guado e rampe d'accesso al guado (110 m)**, con concessione temporanea per **scavi in alveo e rifacimento spondale (12.350 m²)**;
- b) di confermare che la validità della concessione resta fissata fino al **31 dicembre 2028**;
- c) di stabilire che la concessione per le occupazioni temporanee (area cantiere) e il conseguente obbligo della corresponsione del canone annuo cessano al termine dell'annualità in corso alla data di ultimazione dei lavori, ivi compresi i relativi ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere;

- d) di fissare il valore del canone annuo per l'anno solare 2025, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in € **14.841,97** del quale € **10.774,78** per occupazione permanente di suolo del demanio idrico ed € **4.067,19** per occupazione temporanea;
- e) di stabilire che per **l'annualità in corso (2025)** l'importo del **canone dovuto, in ragione dei ratei mensili è pari a € 12.066,04** dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in € **7.106,55** l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in occasione della concessione originaria a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione stessa, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- g) di dare atto che il canone dovuto relativo alla pregressa annualità 2024, **risulta regolarmente corrisposto** per l'importo riferito alla tipologia d'uso.
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2025** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- l) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;
- m) di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- n) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- o) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato allo scrivente Servizio;
- p) di dare atto, infine che:
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
 - i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art.

133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del **Torrente Enza** in territorio dei Comuni di **Traversetolo (PR)** e **San Polo d'Enza (RE)** ad uso **pista per transito automezzi d'opera (7,124 km)**, **guado e rampe d'accesso al guado (110 m)**, con concessione temporanea per **scavi in alveo e rifacimento spondale (12.350 m²)** a favore di **Emiliana Conglomerati S.p.A.**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Torrente Enza**, identificata al NCT del Comune di **Traversetolo (PR)** al **Foglio 41** area non censita a fronte dei mappali **9, 11, 53, 97, 100, 69**, al **Foglio 32** area non censita a fronte dei mappali **55, 57, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65**, al **Foglio 26** area non censita a fronte dei mappali **274, 195, 260, 259, 258, 257, 271, 270, 220, 692, 267, 417, 435, 430, 429, 186, 185** e al **Foglio 21** area non censita a fronte dei mappali **116, 106, 105, 197, 205**, e al NCT del Comune di **San Polo d'Enza (RE)** al **Foglio 9** mappale **20 parte** e area non censita a fronte del mappale **20**, **Foglio 7** area non censita a fronte dei mappali **62, 36, 34, 30, 29, 26, 25, 24, 20, 17, 16, 14, 10, 9, 4, 2, 1**, **Foglio 4** area non censita a fronte dei mappali **143, 135, 134, 120, 112, 96, 91, 83, 82, 42, 41, 26, 14, 9, 5**, **Foglio 2** mappale **47 parte** e area non censita a fronte dei mappali **87, 47, 31, 157, 158**, **Foglio 1** area non censita a fronte dei mappali **76, 50, 33** (RE).

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per **pista per transito automezzi d'opera (7,124 km)**, **guado e rampe d'accesso al guado (110 m)**, con concessione temporanea per **scavi in alveo e rifacimento spondale (12.350 m²)**.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2028**;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo di ogni anno;

3.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

3.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 3.693,91** come di seguito specificato: annualità 2024 = € 3.693,91.

3.4 L'importo del canone per l'anno solare 2025 consiste in **€ 14.841,97** del quale **€ 10.774,78** per occupazione permanente di suolo del demanio idrico ed **€ 4.067,19** per occupazione temporanea, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera i) al quale dovrà essere

applicato il frazionamento dello stesso per le nuove occupazioni (permanente e temporanea) della presente variante.

Pertanto l'importo dei canoni dei quali dovrà essere accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto di concessione è pari a complessivi **€ 12.066,04** come di seguito suddivisi:

- **€ 3.738,24** quale canone di concessione dovuto per l'annualità **2025** relativamente all'occupazione di cui alla concessione originaria;
- **€ 5.277,41** quale canone di concessione dovuto per l'annualità **2025**, calcolato **in ragione di ratei mensili**, relativamente all'occupazione permanente inserita nella presente variante alla concessione;
- **€ 3.050,39** quale canone di concessione dovuto per l'annualità **2025**, calcolato **in ragione di ratei mensili**, relativamente all'occupazione temporanea inserita nella presente variante alla concessione.

3.5 L'obbligo della corresponsione del canone annuo per le occupazioni temporanee cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ultimazione dei lavori (ivi compreso ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere) ed il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta immediata a questo Servizio e all'AIPO, per consentire la verifica dell'effettivo stato dei luoghi.

3.6 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.7 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

3.8 L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione è di **€ 7.106,55** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 10.774,78**, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni.

3.9 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nei Pareri e Nulla Osta di seguito indicati, che si recepiscono nel presente disciplinare e che vengono allegati come atti endo-procedimentali al presente provvedimento.

- Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, protocollo n. PG/2025/47312 del 12/03/2025;
- Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, protocollo n. PG/2023/17978 del 01/02/2023;
- Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Parma, protocollo n. PG/2023/12698 del 24/01/2023;
- Valutazione di Incidenza, protocollo n. PG/2023/22707 del 08/02/2023;
- Assenso del comune di Traversetolo, protocollo n. PG/2023/30451 del 20/02/2023.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle

opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica – Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5.14 Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Firmato per accettazione il concessionario
(*Emiliana Conglomerati S.p.A.*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.